

Rassegna Stampa

14.09.09

Sommario

- Pag. 2. RIFORME. Antiriciclaggio al nodo dei poteri dell'Uif (IL SOLE 24 ORE – 08.09.09)
- Pag. 3. SPESE. Parcelle dimagrite nei gradi successivi (IL SOLE 24 ORE – 08.09.09)
- Pag. 4. RIFORME. Casse all'Economia (IO – 09.09.09)
- Pag. 5. FALLIMENTI. Le soglie non fanno sconti (IL SOLE 24 ORE - 09.09.09)
- Pag. 6. CASSA FORENSE. Il Lavoro chiama le Casse sulla tenuta dei bilanci (IL SOLE 24 ORE – 10.09.09)
- Pag. 7/8 PROCESSO. Processi con una durata fissa (IL SOLE 24 ORE - 10.09.09)
- Pag. 9. PROCESSO. Risarcimenti complicati per i processi «lumaca» (IL SOLE 24 ORE – 11.09.09)
- Pag. 10. PRATICANTI. Ora il tirocinio legale si può fare anche in comune (IO – 11.09.09)
- Pag. 11. PROFESSIONE. Gli aiuti contro la crisi escludono le professioni (IL SOLE 24 ORE – 14.09.09)
- Pag. 12. PROFESSIONE. Le mini-riforme che allungano solo i tempi (IO – AVVOCATI OGGI SETTE – 14.09.09)
- Pag. 13. Adempimenti del mese di settembre dalla pagina Adp (www.aiga.it)
- Pag. 14. Eventi delle Sezioni del mese di settembre

A cura di Claudia Pizzurro: claudia.pizzurro@tin.it

e Alberto Vermiglio: avermiglio@jumpy.it

INTERVENTO

Antiriciclaggio al nodo dei poteri dell'Uif

Il 26 giugno scorso il governo ha presentato alle commissioni parlamentari Giustizia e Finanze del Senato lo schema di decreto legislativo per la modifica del decreto antiriciclaggio. Il Governatore della Banca d'Italia, intervenuto il 22 luglio 2009 in commissione Antimafia, ha sostenuto la necessità di una riscrittura critica di legge e regolamenti. La disciplina per il contrasto del cosiddetto money laundering ha manifestato problemi interpretativi e applicativi, acuitisi con

il recepimento della terza direttiva (2005/60/Ce) che impone l'ultrattività delle norme previgenti. Come suggerito dalla Banca d'Italia, serve una riforma globale, un agile Testo unico per risolvere le criticità del Dlgs 231/07 e fornire agli operatori, in particolare ai liberi professionisti, una cornice giuridica certa. La normativa è incoerente, inadeguata, pregiudica la riservatezza dell'identità del professionista segnalante e incide sul diritto di libertà della parte assistita a un leale rapporto di fiducia con l'avvocato, interfaccia fra cittadino e istituzioni. Sul ruolo chiave dell'avvocato si innesta la protesta del Consiglio nazionale forense del 10 luglio. La massima assise dell'avvocatura italiana chiede al governo di inibire l'accesso all'anagrafe tributaria per finalità antiriciclaggio, di stilare norme che assicurino l'«adeguata verifica della clientela» e la «registrazione» dei dati garantendo l'anonimato del professionista senza detrimento per le segnalazioni, di semplificare o escludere gli obblighi se il riciclaggio appaia inverosimile, per il principio «dell'approccio basato sul rischio». Rispetto alle segnalazioni di operazioni sospette, la Banca d'Italia vorrebbe poi che l'Uif (unità di informazione finanziaria) potesse disporre di «un potere generale di richiesta di dati e notizie, nonché di audizione personale nei confronti di tutti i soggetti comunque coinvolti in fattispecie in corso di approfondimento» e, persino, «un ruolo di impulso per l'adozione di provvedimenti interdittivi da parte delle autorità di vigilanza e degli ordini professionali nei confronti dei soggetti di rispettiva pertinenza». Una richiesta che crea qualche sconcerto nel giurista. Il trend che dal 1974 porta alla proliferazione, nella pubblica amministrazione, delle più diverse autorità di garanzia andrebbe, forse, limitato. Certi ruoli e funzioni sono riservati, nel nostro sistema costituzionale, all'autorità giudiziaria. Questo è il monito che si evince dalla bozza di parere al governo che, il 28 luglio 2009, le commissioni Giustizia e Finanze del Senato hanno formulato, per far luce sulla ripartizione di competenze tra Uif e organismi investigativi. Il Senato intende far aggiungere al comma 3 dell'articolo 51 sulla contestazione delle violazioni in tema di limiti all'uso di contante e titoli al portatore — l'inciso «All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, provvede la Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, al termine dell'approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, secondo modalità stabilite d'intesa con la Uif». L'unità, incardinata presso la Banca d'Italia in via autonoma e indipendente, è deputata a monitorare i flussi finanziari e a raccogliere le segnalazioni di operazioni sospette, per prevenire fenomeni di riciclaggio. Non possono venirle devolute funzioni investigative che mal si conciliano con la sua stessa natura.

di Salvatore Frattallone

Avvocati. Quando cambia il valore della causa**Parcelle dimagrite nei gradi successivi**

Non c'è pace per gli avvocati. Anche la causa agognata da tutti, quella da un milione di euro che accompagna il legale come un vitalizio dalla citazione alla Cassazione, perde un po' del suo fascino. Infatti il valore della causa, in base al quale si determina la parcella, può cambiare durante i gradi del giudizio, a seconda delle variazioni della domanda esaminata dai vari giudici. Qualora in secondo grado venga proposta solo una parte della domanda originaria, nell'intento di ottenere una riforma solo parziale della sentenza, il valore della causa si riduce proporzionalmente e su questo importo ridotto va parametrata l'entità degli onorari dell'avvocato. Ai fini della determinazione della parcella, il valore della causa va rimodulato in base a quello della residuale domanda avanzata. Questo principio si applica anche se l'oggetto dell'impugnazione è necessariamente monotematico, vertendo sulla sussistenza della giurisdizione in capo al giudice che si è pronunciato nel primo grado. In questo caso gli onorari vanno quantificati sulla base del valore indeterminabile riconoscibile in caso di controversia sulla sola questione della giurisdizione. Questa guida all'individuazione del valore della causa l'ha tracciata la Cassazione, con la sentenza 18233/09. Un avvocato aveva instaurato un procedimento di liquidazione delle competenze e onorari per prestazioni giudiziali nei confronti di un'amministrazione pubblica. La corte d'appello di Catanzaro aveva ritenuto di dover far riferimento non alla somma richiesta dal cliente (oltre 21 milioni di euro), ritenendo per l'appunto la controversia di valore indeterminabile in quanto relativa esclusivamente alla questione di giurisdizione. Per di più, in questo caso, l'avvocato poteva ritenere di esser stato previdente. Una convenzione stipulata con il cliente stabiliva che «il valore della causa, in tutte le sue fasi, è quello risultante all'atto della domanda», ma secondo la Cassazione questa clausola va interpretata in base al principio di diritto affermato con la sentenza in esame. Conseguentemente non sarebbe valida, perché priva di causa, la pattuizione che ancorasse il compenso del legale «ad un valore diverso e maggiore da quello concretamente verificabile in relazione all'oggetto del giudizio: salve le deroghe consentite in caso di manifesta inadeguatezza del parametro ordinario in relazione all'effettivo interesse della parte». La Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, ha ritenuto irrilevante la circostanza che la parte soccombente (nel primo grado) avesse reiterato in via subordinata la propria richiesta di condanna, solo per evitare preclusioni in caso di riforma della sentenza sulla questione giurisdizionale e di prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice individuato correttamente. Solo quando il giudizio riguardi per intero le questioni in decisione nel primo grado, il valore nei gradi superiori non va rimodulato alla luce dell'effettiva entità della riforma che si intende conseguire. D'altro lato gli interessi moratori, a carico del cliente, decorrono dalla costituzione in mora e non dalla data dell'ordinanza che ha concluso il giudizio instaurato per la liquidazione del compenso dell'avvocato. Secondo la suddetta pronuncia, infatti, il fatto che il cliente «abbia contestato» sotto il solo profilo del quantum - la pretesa avversaria non esclude il suo obbligo di corrispondere quanto ritenesse in effetti dovuto, eventualmente mediante offerta reale». Guido Pietrosanti

Il sottosegretario Luigi Casero sulle delibere in stand by**Casse all'Economia****Strada in salita per l'integrativo al 4%**

Anche il ministero dell'economia dice la sua sulle casse di previdenza dei professionisti: la richiesta di aumento dell'aliquota dal 2 al 4% del contributo integrativo (a carico del cliente) deve essere ampiamente motivata e soprattutto funzionale all'equilibrio dei bilanci. Dunque strada in salita per gli enti che ne hanno fatto richiesta, soprattutto quelli più giovani nati con il dlgs 103/96. Questi ultimi insieme agli istituti che sono passati al sistema contributivo, infatti, non hanno problemi di sostenibilità. Dunque l'adeguatezza delle prestazioni può attendere. Luigi Casero, sottosegretario all'economia, aveva già espresso le sue perplessità a Milano qualche mese fa (si veda IO del 21 marzo) direttamente ai dottori commercialisti. L'ente di categoria, infatti, da mesi ha chiesto la conferma in maniera definitiva dell'aliquota del 4% (concessa in via provvisoria fino al 2009). Oggi, interpellato da ItaliaOggi, Casero non ha cambiato approccio. «La proposta dei commercialisti di agganciare l'integrativo ad un innalzamento dell'aliquota del contributo soggettivo», sottolinea il sottosegretario, «è un bel lavoro. Ma va chiarito a cosa serve. Avevamo chiesto della documentazione in tal senso che non è mai arrivata. Credo tuttavia che sentiremo i vertici della Cassa dottori. Anche perché va compreso come questo progetto si innesta con il processo di unificazione della previdenza dei ragionieri. Su questo versante c'è una questione aperta che cercheremo di comprendere con entrambe le gestioni». Sull'argomento, intanto, interviene anche Walter Anedda, presidente della Cnpadc. Che dice: «In relazione alla richiesta di approvazione della delibera assunta dalla Cassa nel gennaio 2009 è da rilevare che all'interlocuzione avuta in questi mesi tra la Cassa e i ministeri vigilanti, non ha fatto seguito una presa di posizione formale del Ministero sul tema. Si può comprendere che l'incremento», sottolinea il numero uno dell'ente, «o più in generale l'utilizzo del contributo integrativo possa essere funzionale al raggiungimento o al mantenimento della sostenibilità degli enti. Ma il punto è che nel mondo della previdenza non si può disgiungere il concetto di sostenibilità finanziaria dal concetto di sostenibilità sociale, ovvero dalla adeguatezza della prestazione pensionistica. Sarebbe paradossale», conclude, «che, proprio la nostra Cassa, che nel 2004 ha avviato con senso di grande responsabilità una processo di riforma fortemente incisivo per la categoria, abbandonando il sistema reddituale che, per sua natura è portatore di disequilibrio, fosse oggi penalizzata da una decisione o da una volontà di segno contrario che penalizzerebbe il cammino avviato anziché incoraggiarlo». Ignazio Marino

Il nuovo diritto fallimentare. La fase transitoria**Le soglie non fanno sconti**

Il giudice della bancarotta non può mettere in discussione la dichiarazione di fallimento. Nè sul presupposto oggettivo dello stato di insolvenza nè su quelli soggettivi relativi al superamento delle soglie di fallibilità. A precisarlo è LA Corte di cassazione con la sentenza n.32178 della quinta sezione penale depositata l'8 agosto. In sede di ricorso contro una sentenza di condanna a quattro anni per bancarotta patrimoniale, la difesa aveva sostenuto che se fosse stata applicata la recente riforma del diritto fallimentare, sia nella versione iniziale sia in quella finale soggetta all'ultimo decreto correttivo, la Srl interessata dal reato non sarebbe stata dichiarata fallita. Così, la novità normativa avendo condotto alla ridefinizione della qualifica di soggetto attivo del reato doveva avere un'applicazione retroattiva come disposizione più favorevole. Per la Cassazione, però, che ricorda il precedente di una recente pronuncia delle Sezioni unite penali del 23 febbraio 2008, il giudice penale non può sindacare la dichiarazione di fallimento emessa sulla base del superamento delle soglie di fallibilità (che ora comprendono anche il livello di indebitamento) da parte dell'imprenditore. La riforma del diritto fallimentare che puntava a ridurre il numero dei soggetti falliti evitando l'ingresso nella procedura concorsuale di aziende di dimensione limitata non ha così un impatto su procedimenti penali in corso. Tanto più nel caso preso in considerazione dalla Cassazione che riguarda tutt'altro che una piccolissima entità a carattere familiare visto che la società aveva un giro di affari di oltre due miliardi di lire nel biennio 1993-94. G.Ne.

Previdenza. Verifica fissata per giovedì prossimo**Il Lavoro chiama le Casse sulla tenuta dei bilanci**

Presidenti delle Casse private a raccolta per chiarire il futuro della previdenza "privatizzata". La riunione, convocata per giovedì 17 settembre, si svolgerà presso la sede del Lavoro alla presenza del ministro Maurizio Sacconi. Un incontro che segue una serie di riunioni preparatorie e che sarà dedicato «all'esame dei profili formali e sostanziali di stabilità delle Casse di previdenza nel medio-lungo periodo». Il futuro di alcune Casse è incerto (si veda il grafico qui sotto) e dopo le innovazioni normative varate con la Finanziaria 2007 la previdenza dei professionisti ha bisogno urgente di attuare una serie di riforme già approvate dai vari istituti (quattro) ma che sono ancora in attesa del nulla osta di Lavoro ed Economia. Secondo le ultime previsioni, restano nove anni ai consulenti del lavoro, undici ai giornalisti e 13 ai veterinari prima che le uscite per pagare le pensioni superino le entrate contributive. Stanno un po' meglio ingegneri, architetti e avvocati. Dall'Enpam (Ente nazionale di previdenza dei medici), che attualmente ha undici anni di copertura, fanno sapere di avere predisposto una riforma che dovrà essere approvata e poi presentata al ministero. Dopo mesi di attesa qualcosa dunque sembra ora muoversi. In due giorni due incontri informali tra dirigenti responsabili del ministero, uno martedì e il secondo ieri, sono serviti per fare il punto sui bilanci tecnici delle Casse e le prospettive di sostenibilità. Alberto Brambilla, presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, ha illustrato i dati della sua relazione, che ora è nelle mani del ministro. «È stato un discorso generale e complessivo - racconta Brambilla - ma ora è presto per parlarne». La serie di incontri tecnici sulle Casse dei professionisti segue alle ultime verifiche di sei mesi fa sulle eventuali instabilità che la crisi di Lehman Brothers avrebbe potuto avere su questi istituti, ma il quadro che emerge fu più che rassicurante, visto il bassissimo numero di titoli Lehman presenti nei portafogli. Ora il focus è tornato sulla gestione ordinaria di medio-lungo periodo, con il nodo delle riforme da implementare e la necessità di monitorare gli equilibri delle gestioni senza, però, ledere l'autonomia del sistema. Fra gli argomenti più "sensibili" l'innalzamento del contributo integrativo dal 2 al 4% concesso, per ora, in via definitiva solo ai ragionieri e ai geometri e, per un periodo limitato (dal 2004 a fine 2009), ai commercialisti. Va detto che la Cassa dei commercialisti già a febbraio ha approvato una delibera - quasi all'unanimità - per chiedere che l'innalzamento del contributo divenga definitivo ma a oggi non sono arrivate risposte. Oltre alla necessità di alzare le entrate, nel caso di ragionieri e commercialisti c'è anche un problema di concorrenza: è difficile da spiegare ai clienti perché il contributo che si trovano in parcella raddoppia se si rivolgono a un ragioniere commercialista piuttosto che a un dottore commercialista. Sempre il raddoppio del contributo è una delle voci che, è stata contestata alla Cassa forense provocando, di fatto, il blocco dell'approvazione ministeriale. Il ministro dell'Economia non avalla questa soluzione anche perché l'aumento si tradurrebbe in un costo maggiore per gli utenti. Davide Colombo Federica Micardi

Consiglio dei ministri. Discusse le modifiche alla legge Pinto: deciso (per ora) lo stralcio dal decreto**Processi con una durata fissa****La riforma prevede un massimo di dieci anni per tutti i giudizi**

Dieci anni per una sentenza. Sia nel civile sia nel penale. Ma anche nell'amministrativo e nel contabile. Troppi? È questa però la durata cui può arrivare un procedimento nel nostro Paese senza che possa essere considerato (di lunghezza eccessiva) e per questo dare luogo a una richiesta di risarcimento. A queste conclusioni arrivano le modifiche alla legge Pinto prima inserite nel decreto legge e poi stralciate, ma solo in attesa di verificarne l'impatto finanziario, discusse ieri dal Consiglio dei ministri. Le disposizioni a questo punto potrebbero essere reinserite in sede di conversione del decreto oppure tradotte in un altro testo da fare viaggiare su una corsia d'urgenza. Per la prima volta viene messo nero su bianco per quanto si deve prolungare l'attesa di un cittadino per ottenere giustizia prima di essere considerato vittima di un danno indennizzabile. Ma resta da vedere se la soluzione può essere considerata in linea con quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che più volte ha sanzionato la lentezza della nostra amministrazione della giustizia. La disposizione messa a punto dal ministero della Giustizia (che ricalca quella contenuta nel disegno di legge sulla procedura penale in discussione al Senato) fissa una durata standard di 8 anni (3 anni per il primo grado, 2 per l'appello, 2 per la Cassazione e 1 per l'eventuale giudizio di rinvio) per concludere un processo; ma poi mette nelle mani dell'autorità giudiziaria la possibilità di allungare ulteriormente di un quarto ciascun termine, tenuto conto della complessità del caso o della condotta delle parti. Il che fa ulteriormente scivolare la durata massima di altri 2 anni. Totale 10. Con un altro elemento da tenere presente: per il conteggio dei termini non hanno valore «i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nei limiti di 90 giorni ciascuno». L'intervento punta a limitare i danni che, ultimo paradosso di una giustizia che nei paradossi vive, la legge Pinto sta provocando alla macchina giudiziaria e alle casse dello Stato. A certificarlo sono lì i dati. Che segnalano un incremento progressivo e inarrestabile dei ricorsi nei nove anni da cui la legge è in vigore. Boom di ricorsi che è andato a intasare le Corti d'appello, ufficio giudiziario già in grande sofferenza, compromettendone seriamente l'efficienza. Di più. A esplodere non sono state solo le cause, ma anche i risarcimenti liquidati che portano il ministero dell'Economia a dovere finanziare la legge a più riprese. Le misure mettono in carico alle parti un obbligo che, se non rispettato, impedirà la richiesta di risarcimento. Nei sei mesi precedenti la scadenza del termine stabilito per la durata massima di ogni grado di giudizio, la parte dovrà presentare una richiesta al giudice di rapida definizione del giudizio. Davanti a Tare Corte dei conti la richiesta all'autorità giudiziaria sarà sostituita dal deposito di una nuova istanza di fissazione dell'udienza con l'indicazione esplicita del riferimento alla nuova legge Pinto. Nella fase transitoria, è previsto che la richiesta o l'istanza, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle novità, nei quali sono già scaduti i termini di durata massima, potranno essere presentate entro 60 giorni. La palla, una volta presentata la richiesta, passa poi al responsabile dell'ufficio che, per scongiurare lo spirare del termine senza che il procedimento sia stato definito dovrà metterlo su una corsia preferenziale. Per esempio, nel processo civile si applicheranno le disposizioni del Codice sulla trattazione prioritaria delle cause e nel penale le misure per i procedimenti con imputati in stato di carcerazione cautelare. La sentenza che concluderà il processo messo su questi binari d'urgenza sarà poi motivata nel settore civile solo con una sintetica esposizione delle varie ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Giovanni Negri

I punti chiave

Il paletto dell'istanza

Nelle modifiche in discussione alla Legge Pinto viene anche previsto che almeno 6 mesi prima della scadenza dei termini previsti per ogni grado di giudizio, deve essere presentata una richiesta di trattazione sollecita del procedimento, altrimenti la domanda di risarcimento sarà giudicata priva d'interesse; nel processo amministrativo e contabile basta invece l'istanza di fissazione dell'udienza con indicazione delle ragioni della scelta. Tocca poi al

capo dell'ufficio muoversi per scongiurare lo sfioramento del tetto fissato e quindi la presentazione della richiesta di risarcimento: i processi civili andranno trattati secondo le modalità previste dal Codice di procedura per la trattazione urgente; per quelli penali si dovrà seguire invece quanto stabilito per i giudizi con imputato in stato di custodia cautelare

Un tetto alla durata

Le misure che ieri sono state esaminate e poi stralciate dal Consiglio dei ministri fissano per la prima volta un limite di durata ai procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi e contabili): il tetto è fissato a 10 anni, dopo la previsione di una durata massima di 3 anni in primo grado, 2 in appello e 2 in Cassazione più 1 in caso di rinvio; ma ogni termine può essere prolungato di un quarto per la complessità del procedimento o per la condotta delle parti.

Nel conteggio, non rilevano i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.

Fissati anche i termini di decorrenza per l'inizio del calcolo della durata di ogni procedimento: nel penale possono decorrere anche dall'applicazione di una misura cautelare, mentre nel civile vale il ricorso introduttivo.

Legge Pinto. Serviranno istanza preventiva e due passaggi in Corte d'appello**Risarcimenti complicati per i processi «lumaca»****La misura degli indennizzi sarà parametrata alla causa**

Procedura più contorta e risarcimenti magri. Se dovesse essere approvata la riforma della legge Pinto che mercoledì è stata affrontata e momentaneamente accantonata dal Consiglio dei ministri (ma al ministero della Giustizia si sottolinea che si è trattato solo di ragioni tecniche, della necessità, cioè, di valutare l'impatto finanziario delle nuove norme), i cambiamenti sarebbero molti. E probabilmente non tutti graditi ai cittadini. Di sicuro la legge Pinto ha visto gradualmente esplodere sia i ricorsi, che in sette anni sono arrivati quasi a 37.000, sia i risarcimenti liquidati, 81 milioni di euro indennizzati nel medesimo periodo. Senza parlare, poi, dell'intasamento delle Corti d'appello che si trovano a dover fare i conti con migliaia di procedimenti che portano poi al paradosso di subire condanne dalla Corte europea dei diritti dell'uomo non solo per i ritardi dei processi tout court, ma anche per i ritardi accumulati nelle decisioni sui risarcimenti dei danni.

Situazione critica, quindi. Che la riforma affronta in maniera drastica. Fissando innanzitutto un limite di durata al processo (civile, penale, contabile, amministrativo) che può arrivare sino a 10 anni. Poco in linea probabilmente (si veda l'articolo sotto) con i limiti fissati dalla stessa Corte europea. Ma a complicarsi è anche la procedura. Almeno sei mesi prima dello scadere del termine fissato per ogni grado di giudizio deve infatti essere presentata una specifica domanda di accelerazione. In caso contrario la richiesta di risarcimento è considerata priva d'interesse. Nel caso poi il processo sfondi il tetto, malgrado le nuove disposizioni invitino i capi degli uffici giudiziari a mettere questi procedimenti "sollecitati" su una corsia preferenziale, allora il cittadino dovrà avviare una prima fase davanti alla Corte d'appello. Questa prima fase, assicurano le norme, sarà senza costi di difesa per il cittadino. Che potrà proporre la domanda anche personalmente. Il presidente della Corte d'appello entro quattro mesi decide con decreto respingendo il ricorso oppure liquidando il danno, ma solo per la parte eccedente i termini di ragionevole durata (si sposa così in maniera ufficiale la linea della Cassazione, diversa da quella della Corte dei diritti dell'uomo che considera indennizzabile l'intera durata del procedimento). L'eventuale impugnazione del decreto non è però più gratuita né davanti alla Corte d'appello, in prima istanza, né, eventualmente, davanti alla Cassazione. La riforma, pur non entrando nel dettaglio, precisa anche alcune indicazioni per la misura del risarcimento. Che dovrà tenere conto del valore della causa in cui si è prodotto il ritardo. Inoltre scatterà una riduzione a un quarto quando il procedimento cui si riferisce la domanda di equa riparazione si è concluso con il rigetto della domanda di chi ha presentato ricorso o quando ne è evidente l'infondatezza. Giovanni Negri

Dopo quella di Torino anche l'avvocatura del campidoglio apre al praticantato

Ora il tirocinio legale si può fare anche in comune

Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile ma ormai è diventata un'altra possibilità: è la pratica legale presso le avvocatature dei nostri comuni.

È il caso della selezione indetta per gli avvocati in erba al comune di Roma: c'è tempo fino al 28 settembre per fare domanda di pratica legale.

A inizio anno l'amministrazione capitolina ha riaperto la selezione per titoli da cui stilerà una graduatoria per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura del comune.

Come già avviene presso l'Avvocatura dello stato e dell'Inps, come pure presso autorità indipendenti quali l'Autorità per la concorrenza e il mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la Consob e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e simili, questa della pratica presso i comuni, è un'altra valida alternativa al tradizionale avviamento alla professione presso gli studi legali. Con una variante, però, non da sottovalutare: quella della specializzazione visto che per lo svolgimento dell'attività di avvocato comunale, si entra in un elenco speciale e su può patrocinare solo per le cause e gli affari propri dell'Ente.

Requisiti necessari oltre alla cittadinanza italiana o di uno stato Ue e alla laurea in giurisprudenza, non aver ancora compiuto 28 anni alla scadenza del termine indicato dalla domanda, non aver già svolto la pratica legale per più di sei mesi e sapersi destreggiare con il pc per utilizzarne i programmi di videoscrittura e internet, importante per ricerche normative e giurisprudenziali in rete. La commissione che sarà costituita ad hoc dall'avvocatura selezionerà i candidati in base al voto di laurea e a quelli riportati in sei materie di diritto fondanti per il bagaglio giuridico del futuro avvocato: costituzionale, amministrativo, civile, processuale civile, penale e processuale penale.

In particolare, la media dei voti conseguiti in queste materie sommata al voto di laurea, un punto per la lode da computarsi nella media dei voti delle sei discipline e la preferenza per il più giovane di età in caso di pari punteggio sono i criteri indicati dal bando a cui la commissione si atterrà per la scelta.

Ogni praticante sarà assegnato a un avvocato tutor per il quale curerà l'approfondimento giuridico delle pratiche che gli verranno sottoposte a scopo formativo, farà i «giri», come in gergo viene definito il disbrigo delle pratiche presso cancellerie e uffici notifiche e parteciperà alle udienze per il conseguimento del numero di presenze in aula necessario all'espletamento della pratica e all'erogazione di una borsa di studio mensile prevista a titolo di rimborso spese.

L'«impegno costante e la presenza assidua», cita il bando, dovranno essere certificati dall'avvocato assegnatario che valuterà la proficuità dell'attività svolta dal praticante. Ma non è solo il comune di Roma a indire al momento selezioni per la pratica legale, c'è anche Torino dove il termine per la selezione di tre praticanti avvocati è scaduto a giugno, Bologna e Busto Arsizio. Nel 2008 a Barletta e Partinico in provincia di Palermo, sono state indette selezioni per inserire praticanti avvocati negli uffici comunali. Marzia Paolucci

Manovra d'estate. Nessuno spazio per la Tremonti-ter e la capitalizzazione di utili**Gli aiuti contro la crisi escludono le professioni****Preclusi anche ammortizzatori e moratoria dei debiti**

Manovra d'estate dai toni amari per i professionisti, e non solo perché la "stretta" sulle compensazioni Iva (articolo 10 del DI n. 78/09) comporterà negli studi una riorganizzazione interna del lavoro e una diversa scansione dei diversi adempimenti, ma perché i vari provvedimenti destinati a incentivare l'economia si focalizzano solo sulle imprese, dimenticando il mondo professionale. Tanto la Tremonti-ter quanto l'incentivo fiscale per gli aumenti di capitale, infatti, sono "off limits" per chi esercita arti o professioni. Non solo. Anche le misure per favorire l'occupazione e potenziare gli ammortizzatori sociali (articolo 1 della manovra) sembrano trascurare, nella veste di datori di lavoro, i soggetti non imprenditori (si veda la precisazione giunta dall'Inps del 21 luglio 2009 n. 16508). Stessa musica per la moratoria sui prestiti bancari (articolo 5, comma 3-quater del decreto anti-crisi). Se è piuttosto comprensibile che l'incentivo alla capitalizzazione si rivolga solo alle società (non semplici), altrettanto non può dirsi per il provvedimento volto a detassare gli investimenti, che nella precedente versione (cosiddetta "Tremonti-bis", DI n. 383/01, da non confondersi con la prima agevolazione Tremonti del DI n. 357/94, rivolta solo alle imprese) annoverava espressamente tra i destinatari anche i titolari di reddito di lavoro autonomo. Con tutta probabilità su questa scelta hanno influito le esigenze di contenere l'utilizzo delle risorse erariali, oppure la tendenza a considerare l'attuale situazione di crisi come un fenomeno che colpisce prettamente l'apparato produttivo e non il settore dei servizi. Si potrebbe però obiettare a questa osservazione che se "soffrono" le imprese, chi annovera queste ultime come principali destinatari delle attuali difficoltà, sia dal punto di vista economico che da quello finanziario. Se poi si guarda alle scelte operative adottate dal legislatore, l'incentivo agli investimenti secondo la configurazione individuata dall'aspetto oggettivo del beneficio (divisione 28 della tabella Ateco) mal si concilia con le esigenze degli studi professionali, escludendo, oltre agli immobili, anche le auto, i computer, e l'arredamento in genere. Nel prendere atto che allo stato attuale, salvi cambi di rotta futuri, non sembrano profilarsi possibili modifiche al novero dei beni interessati dal provvedimento (come da più parti richiesto), va osservato che, per quanto la maggior parte dei macchinari e delle apparecchiature comprese nella divisione 28 riveste scarso interesse per gli studi professionali, qualche opportunità di investimento agevolato da parte degli stessi soggetti era comunque possibile. Un'apertura in tal senso del legislatore avrebbe consentito, ad esempio, a commercialisti, consulenti o avvocati di detassare l'acquisto di «macchine ed altre attrezzature per ufficio» (codice 28.23.09, come anticipato con l'esclusione dei computer) o di condizionatori (28.25.00), ovvero a professionisti tecnici (ad esempio i geologi) di fruire del beneficio sulle diverse categorie di strumenti specifici che risultano agevolabili. Nel prendere atto di questa esclusione e dagli incentivi alla capitalizzazione, risalta ancora di più il perdurare dell'inefficacia di un provvedimento esistente ma tuttora inapplicabile, quale il cosiddetto "bonus aggregazione", appositamente introdotto, sotto forma di credito d'imposta, dalla Finanziaria 2008 (legge n. 244/07) ma ancora in attesa sia del decreto attuativo interministeriale, sia della prevista autorizzazione da parte della commissione europea. Il bonus, su cui si veda l'intervento pubblicato in pagina, avrebbe dovuto premiare le aggregazioni tra professionisti intervenute tra il 2008 e il 2010, e si ritiene avrebbe potuto costituire una valida alternativa ai provvedimenti studiati per il mondo imprenditoriale. Quest'ultimo, è opportuno ricordarlo, è destinatario di un apposito "bonus aggregazione" (articolo 4 del DI n. 5/09), giunto alla seconda edizione (articolo 1, comma 242, Finanziaria.2007). In definitiva, tirando le somme, è difficile non considerare come, in relazione ai recenti incentivi, il mondo delle libere professioni sia rimasto penalizzato. Giorgio Gavelli

Le mini-riforme che allungano solo i tempi

Al Senato la riforma dell' avvocatura procede un pò al rilento, a causa delle richieste di chiarimento sul testo provenienti dal governo. Nel frattempo, alla Camera non sono stati con le mani in mano. Poco prima che l'aula chiudesse per le vacanze estive, infatti, una parlamentare del Pdl, Giovanna Petrenga, ha presentato un progetto di legge finalizzato a ridare un pò di linfa a quelle Scuole di specializzazione per le professioni legali, create del 1997 dall'allora ministro Franco Bassanini e mai realmente decollate. Il progetto di legge Petrenga, intitolato «Modifica all'articolo 30 dl regio decreto-legge 27 novembre 2933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; in materia di iscrizione di coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione per le professioni legali nell'albo degli avvocati» prevede, in un unico articolo, che coloro che escono da quelle scuole (ce ne sono 39 su tutto il territorio nazionale e anche quest'anno potranno accedervi per concorso 5 mila laureati), potranno essere iscritti, di diritto, all'ordine degli avvocati. Il ddl della Petrenga l'AC 2590, è stato presentato da pochi giorni, ovvero il 7 luglio, ma il suo iter difficilmente potrà essere celere, visti anche gli altri provvedimenti presenti in commissione giustizia. Però è curioso: ogni volta che il tema sul tappeto è l'avvocatura sembra che i due rami del parlamento e il governo, nonostante siano espressione della stessa maggioranza, non parlino tra di loro e vadano in ordine sparso e a rilento. Viene da chiedersi: ma questa riforma si vorrà fare davvero?...

Agenda del Presidente

siamo nel mese di settembre 2009

Roma, Chiostro del Convento di S. Maria Sopra Minerva, 24 Settembre 2009

ECONOMIA REALE
SEMINARIO
IV Rapporto di previsione

Barcellona, 18-19 Settembre 2009

L'AIGA INCONTRA I GIOVANI AVVOCATI DI BARCELLONA
CONVEGNO
La nueva frontera del abogado moderno

Roma, 10 Settembre 2009

CNF
XXX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Convocazione comitato organizzatore

Salina, 03-05 Settembre 2009

GIUNTA SEMINARIALE
INCONTRI
GIUNTA SEMINARIALE

Eventi delle Sezioni

siamo nel mese di settembre 2009

Arezzo, Hotel Continentale – Piazza G. Monaco 7 ore 15:00, 28 Settembre 2009

FORMAZIONE

Profili deontologici alla luce dei più recenti
interventi normativi

Ancona, Tribunale, C.so Mazzini 95, ore 15:00, 25 Settembre 2009

FORMAZIONE

Lo Stalking: una nuova ipotesi di reato

Prato, Auditorium Palazzo dell'Industria, 25 Settembre 2009

CONVEGNO

Locazione ad uso commerciale: problematiche giuridiche connesse ai casi di abusivismo
edilizio

S. Maria Capua Vetere, Scuola di formazione forense, 16 Settembre 2009 - 04

Novembre 2009

FORMAZIONE

Esecuzione Penale